

RAPPORTO

della Commissione speciale dei confini giurisdizionali e dei ricorsi
in materia di pubblica utilità sul messaggio 14 dicembre 1971
concernente i ricorsi di seconda istanza contro la pubblica utilità
del piano regolatore di Ascona

(del 26 giugno 1972)

Il piano regolatore di Ascona, contemplante esclusivamente il piano viario e quello delle attrezzature pubbliche è stato adottato dal Comune, con risoluzione del Consiglio comunale in data 2 dicembre 1965.

Consequentemente l'approvazione del Consiglio di Stato, avveniva con risoluzione n. 6136 del 13 settembre 1968, statuita su un totale di 122 ricorsi, regolarmente inoltrati; l'adesione era condizionata e vincolata all'attuazione delle modifiche e completazioni, determinate dagli esperimenti di conciliazione e dall'esame dei singoli ricorsi (art. 32 L.Ed.).

Con seconda risoluzione n. 7717, in data 9 ottobre 1970, il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, approvava 20 varianti su 21 del piano regolatore (una variante era ritenuta sorpassata), imponendo i termini prescritti dalla legge edilizia, circa le pubblicazioni e l'attuazione del piano (piano del traffico e delle attrezzature pubbliche, art. 29 e 34 L.Ed.).

Una prima considerazione, d'ordine generale, che si può fare al cospetto del presente messaggio è quella del non indifferente, ma bensì ampio lasso di tempo trascorso dalla primitiva adozione del piano, all'attuale fase procedurale relativa l'evasione dei gravami, impugnati contro la pubblica utilità di alcune opere di infrastruttura, quali la sistemazione e creazione di nuove strade, siano esse di transito o di traffico prettamente locale.

Pur riconoscendo le delicate difficoltà che si riscontrano nella istruzione di cause concernenti questa materia, la risposta ai ricorsi presentati in *seconda istanza* (1968), la cui competenza decisionale è riservata al Gran Consiglio, poteva attenersi entro limiti più convenevoli e palesemente meno eccessivi.

I ricorsi inoltrati in base ai dispositivi legali, giusta gli art. 26, cpv. 4 e 33 cpv. 2, sono stati impugnati da 13 interessati e devono pertanto essere considerati ricevibili, siccome i requisiti in materia risultano integralmente rispettati.

Da una prima analisi si deve convenire che gli stessi possono essere selezionati in tre gruppi distinti; inoltre, dopo il compiuto esame, vengono decisi ai sensi dei considerandi seguenti:

Gruppo A) Ricorsi analoghi, diretti contro la pubblica utilità della sistemazione di Via Albarelle

1. Successione Barone Von der Heydt, Ascona
2. Rusticana S.A., Ginevra
3. Hafro S.A., Zurigo
4. Annelise Oetker con Manfred e Carla Oppenheim, Kürten

Tutti i ricorrenti emarginati si oppongono al progettato allargamento di Via Albarelle e delle previste zone di arretramento, delimitate a ml. 4.00, sui due lati del tracciato. Esprimono seri dubbi circa l'opportunità e l'utilità della sistemazione di questa arteria viabile locale, la quale è inserita in una zona parti-

colarmente pregevole e privilegiata, definita « di carattere squisitamente signorile e residenziale ».

La necessità di servire detta zona con una strada adeguata ad una razionale fluidità del traffico, risulta, a vista dei ricorrenti, dispensabile, oltre che controproducente dal profilo paesaggistico ed ambientale.

In merito alle ragioni addotte dai richiedenti, si fa incisamente notare che il Comune di Ascona, presentemente, non intende scostarsi o differire dal progetto PR, così come presentato, il quale modificherà l'attuale angusto sedime viabile, portandolo ad una larghezza complessiva di ml. 7.00, compreso possibili marciapiedi, oltre gli imposti limiti d'arretramento, stabiliti dal piano.

La pubblica utilità dell'allargamento è giustificata da comprensibili motivi, riferiti a criteri prudenziali, attinenti al futuro presumibile sviluppo della zona, il quale è subordinato ad una auspicabile introduzione di un equilibrato piano di azionamento, tuttora sottoposto ad approfondite verifiche e consultazioni.

In conseguenza alle argomentazioni, precedentemente enunciate, i ricorsi vengono pertanto *globalmente respinti*.

Gruppo B) Ricorsi analoghi, diretti contro la pubblica utilità della progettata strada PR 53-53 (congiungente il trivio della Croce Pedrolì sul Monte Verità con la strada della Collinetta) definita di circoscrizione locale provvisoria

1. Elita Luttmann, Ascona
2. Lillj Volkart, Ascona
3. Manfred Schramm, Ascona
4. Carlo Vester, Ascona

I ricorrenti contestano la pubblica utilità della prevista nuova strada 53-53, ritenendola superflua per diverse considerazioni d'ordine urbanistico, oltre a quelle tecniche ed economiche.

A titolo orientativo si fa rilevare, che, con risoluzione del 21 dicembre 1971 (oggetto n. 1545), il Municipio di Ascona, ha deciso lo stralcio definitivo dal PR di questa via collinare (doc. vedi lettera di conferma del 23 febbraio 1972 del Comune, indirizzata a codesta Commissione) assegnando l'incarico al progettista di provvedere all'occorrente variante; tale operazione sarà oggetto di pubblicazioni, come ai dispositivi di legge e relative approvazioni da parte del Consiglio di Stato.

La risoluzione, dal profilo legale, non è tuttora vincolante, in quanto la procedura in atto, dovuta alla modificazione del piano, deve essere introdotta parimenti a quella stabilita per l'adozione, giusta l'art. 35 della L. Ed.

Risulta pertanto che i ricorsi presentemente pendenti, non possono essere ritenuti privi di oggetto e annullati e di conseguenza si conferma il loro *integrale rigetto*.

Gruppo C) Ricorsi singoli

1. Max Kestenholz, Ascona

Il ricorrente contesta il tracciato della strada 62/65 di Via Brima. Il gravame è a priori irricevibile, sulla scorta dell'art. 32 L. Ed. in quanto il Consiglio di Stato decide inappellabilmente sulle istanze dirette contro il tracciato.

Si propone quindi che venga *respinto in ordine*, per le ragioni di cui sopra.

2. Eredi fu Pablo Bauer, Ascona

Il ricorso verte contro la pubblica utilità relativa la strada 62-65 e precisamente l'allargamento della stessa.

Questa arteria viabile da Via Brima a Via Ferrera è classificabile strada di quartiere, inadeguata alle odierne esigenze di transito; una sua sistemazione confacente è necessaria.

Il ricorso risulta indubbiamente privo di argomenti validi, per cui è *da respingere*.

3. Willy Schwander, Burgdorf

Il ricorrente contesta la sistemazione di Via Ludwig, chiedendo inoltre la riduzione del limite di arretramento previsto, riferendosi ad una precedente convenzione stipulata con il Comune.

La pubblica utilità dell'opera è inconfutabile, mentre, in via abbondanziale, si fa osservare che dal profilo tecnico, la inedificabilità del particellare è rilevata dalla angusta ed irregolare configurazione del fondo stesso.

Per quanto attiene alla invocata convenzione esistente tra il Comune e il proprietario, tale vincolo rappresenta espressamente materia di competenza dell'Autorità comunale ed esula perciò integralmente le spettanze decisionali della Commissione.

Il ricorso è *da respingere*.

4. Baraggie S.A., Ascona

La contestata pubblica utilità impugnata dalla ricorrente *dev'essere respinta*, in quanto l'allargamento di Via Circonvallazione (strada di transito che dalla Piazza al lago si immette in Via Locarno) portato a m. 12.00 è indubbiamente necessario e impellente, in considerazione della innegabile importanza che riveste questa primaria arteria di traffico rilevante.

Dal lato formale, il ricorso deve essere respinto in quanto si conferma l'impostazione generale del piano regolatore.

5. Gottfried von Meyern, Hohenberg, Ascona

Il ricorrente contesta la pubblica utilità dell'allargamento di Via Pancaldi Mola, chiedendo lo stralcio dal PR.

La strada forma collegamento di due importanti arterie (Via Lido e Via Muraccio) ed il suo ampliamento risulta necessario ed indispensabile, in considerazione che il campo viabile, in alcuni tratti, ha già subito in precedenza modifiche correttive.

Si precisa, a complemento di quanto sopra affermato, che, in sede di udienza, provocata dal relatore (10 maggio 1972) il patrocinatore dell'istante, avv. F. Bazzi, si è dichiarato disposto di ritirare il gravame. Ritenuto però che non esiste a tutt'oggi un documento ufficiale probante lo stralcio della pratica, la stessa non può considerarsi annullata, per cui il ricorso è da ritenere *respinto*.

In conclusione la Commissione invita il Gran Consiglio ad aderire alle proposte formulate nel messaggio governativo del 14 dicembre 1971 e a respingere i ricorsi inoltrati contro la pubblica utilità del piano regolatore di Ascona.

Per la Commissione speciale :

F. Canevascini, relatore

Altmann — Bizzozzero — Cotti —
Krähenbühl — Pini L. — Rima —
Rossi I. — Tognini.

Москва. — Ярославль.
 Казань. — Копенгаген.
 Петербург. — Рязань.
 Смоленск. — Тифлис.
 Харьков. — Херсон.
 Чернигов. — Эстония.

Il primo dei quali, come si è veduto, è quello del primo congresso di Mosca.

Il secondo è la Commissione governativa del 14 dicembre 1881 e il suo rapporto al Parlamento del 1882.

Il terzo è la Commissione governativa del 1883 e il suo rapporto al Parlamento del 1884.

Il quarto è la Commissione governativa del 1885 e il suo rapporto al Parlamento del 1886.

Il quinto è la Commissione governativa del 1887 e il suo rapporto al Parlamento del 1888.

Il sesto è la Commissione governativa del 1889 e il suo rapporto al Parlamento del 1890.

Il settimo è la Commissione governativa del 1891 e il suo rapporto al Parlamento del 1892.

Il ottavo è la Commissione governativa del 1893 e il suo rapporto al Parlamento del 1894.

Il nono è la Commissione governativa del 1895 e il suo rapporto al Parlamento del 1896.

Il decimo è la Commissione governativa del 1897 e il suo rapporto al Parlamento del 1898.

Il undicesimo è la Commissione governativa del 1899 e il suo rapporto al Parlamento del 1900.

Il dodicesimo è la Commissione governativa del 1901 e il suo rapporto al Parlamento del 1902.

Il tredicesimo è la Commissione governativa del 1903 e il suo rapporto al Parlamento del 1904.

Il quattordicesimo è la Commissione governativa del 1905 e il suo rapporto al Parlamento del 1906.